Dottor GIOVAN BATTISTA CIRIANNI

NOTAIO

AREZZO, Via Ser Petraccolo n. 7 - tel. 0575 20304-20305 fax 0575 28073

Raccolta n. 34.785 Repertorio n. 132.805 CONVENZIONE PER LA CESSIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA! SU AREE P.E.E.P.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila, il giorno Primo del mese di Dicembre = 1° DICEMBRE 2000 =

in Arezzo e propriamente nel mio studio. Innanzi a me Dottor GIOVAN BATTISTA CIRIANNI, Notaio residente in Arezzo, con studio alla via Ser Petraccolo n. 7, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Arezzo, senza intervento di testimoni per espressa rinunzia fattavi, di comune accordo fra loro e col mio consenso, dai costituiti, i quali hanno tutti i requisiti voluti dalle legge,

Sono presenti i Signori:

- 1) SACCA' Dr. FABIO MARIA, nato a Roma il dì 11 febbraio 1952 e domiciliato, per la carica, ove appresso,
- il quale interviene al presente atto non in nome proprio, ma nella sua qualità di Segretario Comunale del COMUNE DI CAPO-LONA, con sede in Capolona, Piazza della Vittoria n. 1, codice fiscale n. 00191290519, a tanto autorizzato - che si allega al predente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante ed essenziale, omessane la lettura per volontà dei costituiti e mio consenso - con delibera consiliare n. 59 del 28 settembre 2000;
- 2) CATENI MARIO, nato a Foiano della Chiana il 13 maggio 1939 e domiciliato, per ragione della carica, in Arezzo, via XXV Aprile n. 20,
- il quale interviene al presente atto non in nome proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "ARCO - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata - Consorzio Arezzo Costruzioni", con sede in Arezzo, via XXV Aprile n. 20, iscritta al n. 2291 del Registro delle Imprese di Arezzo, codice fiscale n. 00125710517, a tanto autorizzato in virtù e per effetto di specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione di detta società in data 31 Ottobre 2000, che in estratto da me Notaio autenticato in data odierna, repertorio n. 132.804, si allega al presente atto sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per volontà dei costituiti tutti e mio consenso.

Della identità personale, qualifica e poteri, di essi costituiti, sono io Notaio certo ed i costituiti stessi hanno richiesto il mio ministero per la stipula del presente atto, ai cui fini

PREMETTONO

- che il Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E. E.P.) del Comune di Capolona è stato approvato, ai sensi della Legge 167/1962 e successive modificazioni ed integrazioni, con atto della Giunta Regionale Toscana n. 7349 del 24 settembre 1975 e successivo atto consiliare n. 73 del 5 ottobre 1994;

- che la deliberazione di Giunta Regionale n. 548 del 17 maggio 1999 ha approvato le graduatorie e gli interventi da ammettere a contributo relativamente al programma di cui alla delibera CIPE 16 marzo 1994 del programma regionale di edilizia residenziale 1992-1995, contributi di cui all'art. 36 della Legge 457/78 ed art. 6 della Legge 179/92, riconoscendo all'operatore "ARCO Società Cooperativa a Responsabilità Limitata Consorzio Arezzo Costruzioni", con sede in Arezzo, la realizzazione di n. 6 (sei) alloggi nel Comune di Capolona (vedi nota regionale del 25 novembre 1999);
- che pertanto la società "ARCO Società Cooperativa a Responsabilità Limitata Consorzio Arezzo Costruzioni", ha i requisiti per l'assegnazione di due lotti in area P.E.E.P., per la realizzazione dell'intervento suddetto;
- che l'intervento edilizio da realizzare è stato localizzato nei lotti numeri Sette (7) e Otto (8) del Comparto La Nussa del predetto P.E.E.P.;
- che la cessione del diritto di proprietà di cui al presente atto è stata deliberata con atto consiliare n. 54 del 25 agosto 1994 di verifica sullo stato di attuazione generale del P.E.E.P.;
- che l'assegnazione viene fatta con atto n. 425 della Giunta Municipale del 31 agosto 1995 di approvazione della graduatoria dei partecipanti al Bando Comunale, nonchè con l'atto consiliare n. 59 del 28 settembre 2000;
- che la presente convenzione modifica ed integra la precedente convenzione stipulata con la "COOPERATIVA EDILIZIA ABATE a responsabilità limitata", per la cessione del diritto di proprietà su aree P.E.E.P., ai rogiti del Notaio Francesco Pane di Poppi in data 29 marzo 1996, repertorio n.
 24752, nonchè per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria;
- che la convenzione del 1996 prevedeva la vendita dei terreni di cui ai lotti n. 10, n. 11 e n. 12 alla "COOPERATI-TA EDILIZIA ABATE - a responsabilità limitata", con sede in Arezzo, con la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione primaria;
- che a causa di "concordato fallimentare", la cui sentenza è passata in giudicato in data 17 maggio 2000, la "COOPERATIVA EDILIZIA ABATE a responsabilità limitata" non può giù realizzare gli interventi stabiliti, che in proporzione della superficie dei lotti interessati verranno realizzati dalla società "ARCO Società Cooperativa a Responsabilità Limitata Consorzio Arezzo Costruzioni", con sede in Arezzo, con l'intervento degli ex soci della "COOPERATIVA EDILIZIA ABATE a responsabilità limitata" in funzione della superficie del lotto n. 11, assegnatari degli alloggi già realizzati sul medesimo lotto n. 11.

Tanto premesso e confermato, quale parte integrante e sostan-

ziale del presente atto,

VISTE

- le disposizioni dell'art. 35 della Legge n. 865 del 22 ottobre 1971, come modificato dall'art. 23 della legge n. 179 del 17 febbraio 1992;
- le norme tecniche, tipologiche ed i tetti massimi di costo, ovyero la cessione di cui alla Legge 457/78, al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 5 agosto 1994, alla delibera della Giunta Regionale n. 328/96 e, per quanto compatibili, le norme tecniche di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 387/91;
- la nota della Giunta Regionale Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali - area n. 6 - Edilizia Residenziale Pubblica del 25 novembre 1999,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

(Cessione di proprietà dell'area)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 della Legge n. 865/ 1971 e sue successive modifiche ed integrazioni, il COMUNE DI CAPOLONA, come in epigrafe rappresentato, quale proprietario dell'area edificabile posta in Comune di Capolona, località La Nussa, compresa nel P.E.E.P. Comparto Nussa, lotti 7 e 8, confinante con proprietà Galastri, Fabroni e residua proprietà della parte cedente, salvo se altri;

distinta al Catasto Terreni di Capolona, regolarmente intestata, foglio 23 particelle:

- 466 di mg. 760;
- 541 đi mg. 3;
- 562 di mg. 20;
- 565-di mg. 231;
- 529 di mg. 120:

per complessivi mg. 1.134 (metri quadrati millecentotrentaquattro), per quanto concerne il lotto 7

- e particelle:
- ,- 532 di mg. 129;
- 561 di mq. 35;
- 563 di mg. 1.320:

per complessivi mg. 1.484 (metri quadrati millequattrocentoottantaquattro) per quanto concerne il lotto 8,

e guindi per un totale di mg. 2.618 (metri quadrati duemilaseicentodiciotto),

CEDE

alla società "ARCO - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata - Consorzio Arezzo Costruzioni", con sede in Arezzo, la quale, rappresentata come detto, accetta, la piena proprietà del terreno sopra descritto perchè su di esso vengano costruiti e mantenuti n. 2 (due) fabbricati residenziali e relative attrezzature di pertinenza secondo le caratteristiche e le dimensioni indicate nel P.E.E.P. e nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e tecniche stabilite dalla Legge n. 457/1978 per l'edilizia convenzionata/agevolata oltre a quanto previsto nella presente convenzione.

ARTICOLO 2

(Prezzo di cessione e modalità di pagamento)

Il prezzo di cessione dell'area edificabile, determinato con
il citato atto consiliare n. 59 del 28 settembre 2000, che
approva la presente convenzione e che si allega al presente
atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e
sostanziale, omessane la lettura per volontà dei costituiti
tutti e mio consenso, è convenuto dalle parti nei seguenti
importi:

a) Costo del terreno (con la maggiorazione di una quota del 15% - quindici per cento - per spese generali) relativamente ai lotti n. 7 e n. 8 per mg. 2.618 (metri quadrati duemilaseicentodiciotto), pari a f. 211.492.736 (lire duecentoundicimilioniquattrocentonovantaduemilasettecentotrentasei)

Per tale somma, che è stata versata dal Consorzio acquirente presso la Tesoreria Comunale del Comune di Capolona, giusta ricevuta in data 1º Dicembre 2000 quietanza n. 639, il COMUNE DI CAPOLONA, come rappresentato, ne rilascia quietanza nella forma più ampia. Il costo delle aree si intende soggetto a revisione e conguaglio anche successivamente alla stipula della convenzione a suo tempo stipulata con la "COOPERATIVA EDILIZIA ABATE - a responsabilità limitata", nonchè della presente convenzione, qualora diversamente determinato per effetto di specifiche disposizioni legislative, in via giudiziale oppure tramite transazione con gli ex proprietari (riconoscendo comunque che il Comune di Capolona opera ed opere à nell'esclusivo interesse generale).

Pertanto il prezzo di cessione in proprietà è il seguente:

a) Costo dell'area:

spese sostenute dall'Amministrazione Comunale

per l'acquisto di mq. 18.699 (metri quadrati

diciottomilaseicentonovantanove)

5.39

€. 394.511.724

spese generali pari al 15%

€. 60.488.276

Totale

€. 455.000.000

che, rapportate alle superfici dei lotti n. 7 e n. 8 interessati, corrispondente all'importo complessivo di f. 211.492.736 (lire duecentoundicimilioniquattrocentonovantaduemilasettecentotrentasei), così determinato:

- £. 455.000.000 : mq. 8.072 (mq. dei lotti 7, 8, 9, 10, 11 e 12) = £. 56.368/MQ, per cui risulta per il lotto n. 7 £. $56.368 \times MQ$. 1.134 = £. 63.921.312 e per il lotto n. 8 £. $56.368 \times MQ$. 1.484 = £. 147.571.424.
 - b) Oneri concessori comunali:
- lotti numeri 7 e 8:

 primarie £. 10.027 x mc. 3.100 = £. 31.083.700 (lire trentunomilioniottantatremilasettecento),

 secondarie £. 13.944 x mc. 3.100 = £. 43.226.400 (lire qua-

rantatremilioniduecentoventiseimilaquattrocento).

c) oneri di urbanizzazione secondaria da corrispondere dal parte della società "ARCO - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata - Consorzio Arezzo Costruzioni", con le modalità ed i termini stabiliti dalla normativa per il rilascio delle concessioni edilizie per il seguente importo: lotto n. 7 (mc. 1.100) + lotto n. 8 (mc. 2.000) = mc. 3.100 \times £. 13.944 = £. 43.226.400 (lire quarantatremilioniduecentoventiseimilaquattrocento).

Le opere di urbanizzazione primaria saranno realizzate direttamente dal Consorzio, a scomputo dei relativi oneri e nel rispetto del progetto generale di primo stralcio funzionale, approvati dalla Commissione Comunale di Edilizia nella seduta del 20 luglio 2000, con le prescrizioni impartite dalla stessa Commissione. I due progetti, anche se non materialmente, si intendono allegati alla presente e sono stati verificati dagli Uffici comunali competenti con una Conferenza Comunale dei Servizi che si è espressa con prescrizioni che verranno allegate alla concessione del progetto di primo stalcio, nonchè dagli Enti gestori dei servizi. Gli stessi riportano gli importi di seguito indicati:

- 1) Variante al Progetto Generale:
- a) per lavori f. 815.342.312 (lire ottocentoquindicimilionitrecentoquarantaduemilatrecentododici),
- b) per I.V.A. al 10% sui lavori f. 81.534.200 (lire ottantunomilionicinquecentotrentaquattromiladuecento),
- c) per spese tecniche e imprevisti £. 78.123.488 (lire settantottomilionicentoventitremilaquattrocentoottantotto), per un totale complessivo di £. 975.000.000 (lire novecentosettantacinquemilioni);
 - 2) Variante al Progetto 1º Stralcio Funzionale:
- a) per lavori f. 439.189.261 (lire quattrocentotrentanovemilionicentoottantanovemiladuecentosessantuno),
- b) per I.V.A. al 10% sui lavori f. 43.918.900 (lire guarantatremilioninovecentodiciottomilanovecento),
- c) per spese tecniche e imprevisti f. 41.891.839 (lire quarantunomilioniottocentonovantunomilaottocentotrentanove), per un totale complessivo di f. 525.000.000 (lire cinquecentoventicinquemilioni).

Si sottolinea che l'importo dei lavori, pari a f. 525.000.000 (lire cinquecentoventicinquemilioni), si riferisce al primo; stalcio dei medesimi e, come per gli stralci successivi, è a carico di tutti gli assegnatari dei lotti in proporzione allia superficie edificabile. In particolare, per quanto concerne il primo stralcio di E. 525.000.000 (lire cinquecentoventicinquemilioni) si precisa che esso per £. 246.405.000 (lire duecentoquarantaseimilioniquattrocentocinquemila) è a carico della società "ARCO - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata - Consorzio Arezzo Costruzioni" in funzione dei lotti n. 7 e n. 8 e per f. 278.595.000 (lire duecentosettantot-

tomilionicinquecentonovantacinquemila) è a carico degli assegnatari della ex "COOPERATIVA EDILIZIA ABATE - a responsabilità limitata", ciascuno per la parte di sua competenza, in funzione del lotto n. 11. Poichè è opportuno eseguire i lavori secondo uno stralçio funzionale, appare conseguentemente necessario che questi vengano effettuati per intero da parte della società "ARCO - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata - Consorzio Arezzo Costruzioni". Il COMUNE DI CAPO-LONA pagnerà direttamente alla società "ARCO - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata - Consorzio Arezzo Costruzioni", entro il 15 dicembre 2000, il 70% (settanta per cento) di quanto dovuto, dai soci ex ABATE, pari a f. 195.016.500 (lire centonovantacinquemilionisedicimilacinquecento), a condizione che l'importo dei lavori eseguiti nel suo complesso soddisfi l'importo da liquidare e a condizione che, come previsto nella convenzione citata, siano stati eseguiti i lavori necessari per garantire la possibilità da parte del Comune di rilasciare il certificato di abitabilità relativo agli immobili del lotto 11, dandosi atto che la differenza, pari al 30% (trenta per cento) e cioè £. 83.578.500 (lire ottantatremilionicinquecentosettantottomilacinquecento), verrà liquidata dopo l'espletamento delle procedure di collaudo di tutte le opere di urbanizzazione di cui al progetto di primo stralcio allegato alla convenzione medesima. Siccome i costi delle opere di urbanizzazione primaria direttamente realizzate dalla Cooperativa risultano superiori agli -importi tabellari, da parte del Comune non sono dovuti-rimborsi o integrazioni delle somme eccedenti.

Il Consorzio, rappresentato come detto, presenta, in questa sede, polizza assicurativa fidejussoria per l'importo di £. 490.933.579 (lire quattrocentonovantamilioninovecentotrentatremilacinquecentosettantanove), pari all'importo dei lavori di cui al progetto stralcio funzionale, aumentato di £. 51.744.318 (lire cinquantunomilionisettecentoquarantaquattromilatrecentodiciotto), quale somma aggiuntiva per non esecuzione lavori entro i tempi determinati.

Le parti convengono che le opere di urbanizzazione inerenti il comparto, di cui l'area in oggetto fa parte, sono quelle indicate negli strumenti urbanistici vigenti, nonchè quelle riportate nella Variante n. 18 al Piano di Fabbricazione e contestuale variante al P.E.E.P. di Lama e La Nussa, adottata con atto consiliare n. 27 del 29 marzo 2000, in fase di approvazione definitiva.

E' a totale carico del Consorzio la sistemazione dell'area di pertinenza e delle strade private di accesso ai propri costruendi edifici, nonchè gli allacciamenti degli stessi fabbricati ai servizi pubblici fino alla linea di urbanizzazione.

Il Consorzio o la sua impresa associata, realizzatrice delle opere di urbanizzazione, inoltre, deve presentare polizza fi-

dejussoria per l'importo di f. 100.000.000 (lire centomilioni) a garanzia della regolare esecuzione, entro i termini più sotto indicati, dei lavori relativi alla predisposizione degli allacci di fogna bianca e fogna nera, linea elettrica e telefonica, acquedotto e gas al fine di garantire l'abitabilità degli alloggi di cui al fabbricato già costruito sul lotto n. 11.

Tali lavori dovranno essere tassativamente eseguiti entro e non oltre il 15 dicembre 2000, il relativo collaudo verrà es seguito con il collaudo generale di tutti i lavori.

La polizza fidejussoria dell'importo di f. 100.000.000 (lire centomilioni) verrà svincolata al momento della conclusione dei lavori cui essa si riferisce senza necessità di collaudi, ma solo previa verifica del regolare funzionamento degli impianti da parte del tecnico comunale.

ARTICOLO 3 (Termine di inizio ed ultimazione lavori)

Il progetto edilizio dell'intervento, relativo alle opere di urbanizzazione primaria, per le quali deve essere rilasciata concessione edilizia, è già stato presentato al Comune il quale, tramite la Commissione Edilizia, ne ha approvato i progetti generale e primo stralcio nella seduta del 20 luglio 2000. Detti progetti sono "variante" ai progetti già rilasciati alla "COOPERATIVA EDILIZIA ABATE - a responsabilità

sciati alla "Cooperativa abilitata" il 17 maggio 1996. Le eventuali successive varianti dovranno essere autorizzate con apposito provvedimento comunale:

I lavori di costruzione dei due edifici sui quali verrà rilasciata la concessione edilizia, dovranno essere iniziati entro sei (6) mesi dalla data della concessione edilizia e comunque non oltre otto (8) mesi dalla data di stipula della presente convenzione.

I lavori di urbanizzazione primaria dovranno essere ultimati e collaudati entro trentasei (36) mesi dal loro inizio e comunque prima del rilascio del primo certificato di abitabilità relativo ai fabbricati di cui ai lotti n. 7 e n. 8.

I suddetti termini potranno essere prorogati dal Comune, con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Urbanistica, sulla base di accertate cause di forza maggiore.

L'inosservanza dei termini di presentazione del progetto edificio e dei termini di inizio lavori comporta la risoluzione del presente atto.

Il Comune accerta la data di inizio e di ultimazione dei lavori sulla base di comunicazione obbligatoria del Consorzio. In caso di inosservanza dei termini di ultimazione dei lavori si applicheranno le sanzioni di cui al successivo articolo 8.

ARTICOLO 4

(Caratteristiche costruttive e tipologiche degli alloggi e controlli sulle costruzioni da parte del Comune)

Le costruzioni previste nell'area oggetto della presente convenzione dpovranno essere realizzate nel rispetto del progetto approvato con la concessione edilizia e le sue successive varianti regolarmente autorizzate.

Tutti gli alloggi dovranno inoltre essere realizzati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) gli alloggi dovranno essere realizzati in conformità alla normativa urbanistica, edilizia e sanitaria vigente nel Comune di Capolona;
- b) dovranno comunque garantire un livello qualitativo non inferiore a quello minimo fissato dalla Regione Toscana per l'edilizia agevolata.

Su richiesta obbligatoria del Consorzio sarà effettuata da tecnici del Comune o da tecnici di fiducia dell'Amministrazione Comunale la verifica di corrispondenza delle costruzioni alle precedenti prescrizioni, alle seguenti fasi:

- alla posa in opera delle fondazioni;
- allo stacco delle strutture in elevato;
- non appena realizzato il primo orizzontamento;
- al solaio di copertura;
- a fabbricato ultimato.

Eventuali provvedimenti dell'Amministrazione Comunale dovranno essere assunti entro trenta (30) giorni dalla richiesta di verifica: trascorso tale termine la verifica si intenderà effettuata senza rilievi.

Qualora dalle verifiche venissero rilevati vizi o irregolarità di esecuzione delle opere o difformità delle stesse dalle prescrizioni della presente convenzione, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione al Consorzio dei fatti riscontrati e prefissione di un congruo termine per provvedere alla eliminazione delle irregolarità, si riserva di adottare nei confronti del Consorzio stesso i provvedimenti previsti nella Convenzione.

Agli effetti del presente atto le verifiche comunali, anche se eseguite nel modo predetto, non liberano il Consorzio, l'Impresa esecutrice e il direttore dei lavori dalle garanzie a favore degli acquirenti previste dagli artt. 1490 e seguenti e 1669 del Codice Civile e da ogni altra responsabilità civile e penale.

ARTICOLO 5

(Criteri e modalità per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi)

Il Consorzio dovrà assegnare gli alloggi a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle norme regionali (vigenti al momento dell'assegnazione) per l'accesso all'edilizia agevolata/convenzionata.

Al Consorzio è fatto obbligo di vendere gli alloggi edificandi prioritariamente a soggetti segnalati dalla Amministrazione Comunale. L'eventuale sostituzione dei soci dovrà avvenire soltanto per documentate cause di necessità e dovrà essere Comunicata all'Amministrazione Comunale entro il termine di quindici (15) giorni.

To prezzo massimo complessivo di vendita delle unità immobiliari convenzionate è comprensivo del costo di acquisizione delle aree, del corrispettivo per le urbanizzazioni primarie e secondarie e dovrà essere determinato secondo le modalità fissate dalla normativa regionale per l'attuazione degli interventi di edilizia convenzionata/agevolata, di cui alle deliberazioni del Consiglio Regionale n. 328 del 18 marzo 1996 e n. 459 del 26 aprile 1999.

ARTICOLO 6

(Condizioni di godimento degli alloggi e di vendita successiva alla prima)

- 1) Sugli alloggi convenzionati con il presente atto potranno essere costituiti, in ogni momento, diritti reali di godimento da parte dei proprietari a favore di terzi.
- 2) Gli alloggi, decorsi cinque (5) anni dalla data di ultimazione dei fabbricati (dichiarata dal Direttore dei Lavori e comunicata in forma scritta all'Amministrazione Comunale O, in mancanza, dalla data del certificato di abitabilità), potranno essere venduti, ma esclusivamente a soggetti che abbiano i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, agevolata/convenzionata nel rispetto della normativa vigente al momento.
- 3) Il prezzo di vendita di ciascun alloggo sarà rivalutato in relazione alle variazioni dell'indice ufficiale ISTAT dei costi di costruzione, applicando la seguente formula:

Prezzo finale = Prezzo iniziale x (1 + <u>Ia - Ii</u>)

Dove: Ta = indice ufficiale ISTAT dei costi di costruzione riferito alla data di vendita dell'alloggio; Ii = lo stesso indice alla data di ultimazione dei lavori di

- costruzione dello stesso alloggio. 4) Il valore iniziale dell'alloggio si intende comprensivo del costo di costruzione, del prezzo del terreno e delle urbanizzazioni, nonchè degli oneri per eventuali migliorie e ristrutturazioni.
- 5) Dal decimo anno successivo a quello di ultimazione dei lavori, si applicherà al prezzo di vendita un coefficiente di degrado, così determinato:
- 1% (uno per cento) annuo (per i successivi 15 anni)
- 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) per gli anni ulte
- 6) Se si è proceduto a lavori di integrale ristrutturazione dell'immobile, per il calcolo del valore di vendita si assume a riferimento l'anno di ultimazione dei lavori medesimi.
- 7) Il venditore avrà l'obbligo di comunicare al Comune il prezzo di vendita come sopra calcolato, nonchè il nominativo dell'acquirente ed i requisiti soggettivi del medesimo.
- 8) Il Comune accerta la congruità del prezzo e la sussistenza

dei requisiti soggettivi, che ai sensi dell'art. 35 della dei reguisiti soggettivi, che ai sensi dell'art. 35 della degge 865/1971, 11° comma, dovranno essere quelli per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (agevolata/convenzionata).

- y verificata la corrispondenza di prezzo e requisiti alle norme della presente convenzione, il Comune dichiarerà che nulla osta alla vendita.
- 10) In forza del trasferimento degli alloggi, gli acquirenti e successivamente i loro aventi causa, subentreranno nella posizione giuridica del Consorzio relativamente ai diritti, cneri ed obblighi nascenti dalla presente convenzione. A tal proposito il Consorzio, come rappresentato, si obbliga ad inserire negli atti di assegnazione che stipulerà con i singoli soci assegnatari dei costruendi alloggi, apposite clausole in base alle quali i soci assegnatari si obblighino a corrispondere al Comune di Capolona le eventuali maggiori somme determinate a titolo di indennità di esproprio dall'Autorità Giurisdizionale competente, a seguito di opposizione instaurata ai sensi della legge 22 ottobre 1971 n. 865, articolo 19, avverso la determinazione dell'indennità definitiva operata dalla Commissione Provinciale Espropri, comunicata con lettera n. 14/95 del 24 febbraio 1996.
 - 11) Negli atti di trasferimento degli alloggi dovranno essere inserite clausole, da riportare nella nota di trascrizione, in cui l'acquirente dichiarerà di conoscere ed accettare la presente convenzione e si impegnerà a non usare e disporre dell'alloggio in contrasto con le disposizioni qui stabilite dalle parti.
 - 12) Le clausole in questione dovranno essere specificamente approvate per iscritto ai sensi dell'art. 1341 e seguenti del Codice Civile.
- 13) In ogni momento successivo alla data di ultimazione dei lavori, il proprietario dell'alloggio costruito ai sensi della presente convenzione ha facoltà di liberarsi dagli obblighi previsti nel presente articolo, per quanto concerne il divieto di vendere prima di cinque (5) anni, le modalità di calcolo dei prezzi di vendita e il nulla osta comunale, versando al Comune un importo pari al contributo per il costo di costruzione di cui all'art. 6 Legge 10/1977 e successive modifiche ed integrazioni, calcolato sulla base dei valori vigenti alla data del versamento.
- 14) Il pagamento del contributo non libera il proprietario dall'obbligo di vendere l'immobile solo a persone in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla Legge e specificati nella presente convenzione.

ARTICOLO 7

(Criteri per la determinazione

e la revisione periodica dei canoni di locazione)
Gli alloggi potranno essere dati in locazione in ogni momento
a persone in possesso dei prescritti requisiti soggettivi; il

canone annuo di locazione di ciascun alloggio, salvo nuove disposizioni di legge in materia è determinato nella misura massima del 3,85% (tre virgola ottantacinque per cento) del prezzo di cessione dell'alloggio a cui si riferisce, stabilito ai sensi della presente convenzione o, se inferiore, a quello corrisposto dal proprietario all'atto di acquisto. Il canone annuo di locazione determinato secondo quanto previsto al seguente articolo può essere rivalutato ogni biennio applicando l'aliquota del precedente comma al prezzo massimo di cessione rivalutato ai sensi dell'articolo precedente.

Qualora il proprietario voglia locare l'abitazione a persone che non abbiano i predetti requisiti, o locarla a titolo temporaneo o ammobiliata, dovrà versare al Comune un importo pari al contributo per il costo di costruzione, calcolato nel modo previsto al precedente art. 6 comma 13°.

modo provincio di vieto di locazione o utilizzo degli alloggi per finalità diverse da quella abitativa.

ARTICOLO 8

(Casi di decadenza della cessione in proprietà e sanzioni a carico del soggetto inadempiente) La risoluzione di diritto del presente atto è stabilita nei seguenti casi:

- a) inosservanza dei termini di presentazione del progetto edilizio e dei termini di inizio lavori fatte salve le eventuali prorogne regolarmente concesse dal Comune;
- b) inosservanza dei termini di ultimazione dei lavori per oltre numero sei (6) mesi dal termine stabilito nel presente atto fatte salve le proroghe regolarmente concesse dal Comu-
- c) grave violazione degli elementi progettuali e delle caratteristiche costruttive e tipologiche degli alloggi da costruire.

In caso di risoluzione del presente atto di cessione, il Comune subentrerà nei rapporti obbligatori derivanti da mutui ipotecari concessi dagli istituti di credito per il finanziamento della costruzione, con l'obbligo di soddisfare, sino all'estinzione, le ragioni del credito per ciascun Istituto erogante.

Le parti convengono che i lavori si intendono ultimati allorchè sono completate le sistemazioni esterne ed interne degli/ edifici, comprese le rifiniture e gli impianti, nonchè della facciata e del resede di pertinenza del fabbricato.

E' previsto a carico del Consorzio inadempiente il pagamento di una penale, da graduarsi a giudizio insindacabile del Comune dal 2% (due per cento) al 5% (cinque per cento) del costo del programma costruttivo, nei seguenti casi:

- inosservanza non grave degli elementi progettuali e delle caratteristiche costruttive e tipologiche degli alloggi;
- inosservanza degli obblighi stabiliti nella presente convenzione e non assistiti da espressa sanzione;

- esecuzione dei lavori a non perfetta regola d'arte e in violazione della qualità minima stabilita. In tal caso la penalità opera a favore dell'acquirente dell'alloggio come riduzione del prezzo di vendita, salvo restando i maggiori danni.

Nel caso di vendita o di locazione degli alloggi a soggetti risultanti non in possesso dei prescritti requisiti, il Comune, oltre all'applicazione della penalità convenzionale, ha facoltà di agire per l'annullamento giudiziario dei contrat-

ARTICOLO 9 (Varie e fiscali)

Coloro che hanno ottenuto la proprietà dell'area e dell'alloggio su di essa costruito non possono ottenere altro alloggio in proprietà dalle Amministrazioni o dagli Enti indicati nella Legge 22 ottobre 1971 n. 865 o comunque costruiti con il contributo e con il concorso dello Stato o di altri Enti pubblici.

Nel caso di procedimento esecutivo sull'immobile costruito su area ceduta in proprietà, l'immobile potrà essere aggiudicato in proprietà a soggetto avente i requisiti di legge.

L'area di cui al presente atto viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui versa al momento della consegna, con tutti i diritti e servitù attive e passive, anche non apparenti, se ed in quanto esistenti o aventi ragione di esistere legalmente.

Il possesso di quanto trasferito è dato da oggi con ogni conseguenza giuridica attiva e passiva come per Legge.

Il COMUNE DI CAPOLONA, come rappresentato, dichiara e garantisce-la piena proprietà delle aree in oggetto e la sua legittima provenienza garantendo nel contempo la sua libertà da privilegi, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli ed oneri fiscali sul diritto concesso, il tutto così come al Comune cedente pervenuto in forza di atti di acquisto del 16 dicembre 1999 e 2 giugno 2000 a mio rogito nonchè del Decreto definitivo di Esproprio emesso ai sensi della Legge n. 865/ 1971, in data 12 luglio 1995 e trascritto in Arezzo il 26 luglio 1995 ai numeri 10167/7355 e in data 26 marzo 1996 ai numeri 4103/2997. A tal proposito le parti, come rappresentate, si danno reciprocamente atto che resta da definire fra i contraenti dell'atto di permuta a mio ministero in data 28 gennaio 1992, trascritto in Arezzo il 3 febbraio 1992 ai numeri 2977/2662, soggetto a condizione sospensiva, il rapporto privatistico fra di essi esistente circa il dovuto annotamento da effettuarsi a margine della detta trascrizione n. 2662 del 3 febbraio 1992, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2655 del Codice Civile, che dia atto del mancato verificarsi della condizione sospensiva apposta al citato atto a mio ministero del 28 gennaio 1992 e di cui sopra.

Il COMUNE DI CAPOLONA resta esonerato dall'obbligo di presen-

care la documentazione di rito. 22 COMUNE DI CAPOLONA, come rappresentato, rinuncia all'ipoteca legale con esonero del Conservatore dei Registri Immobiori di Arezzo da ogni responsabilità.

Cooperativa cessionaria, come rappresentata, rinuncia alla documentazione di rito e dichiara di conoscere i vincoli reapi che derivano per l'area dalle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti. Inoltre dichiara anche di essere a conoscenza del fatto che il prezzo di cessione delle aree espropriate ai Signori FABRONI, GALASTRI e alla "COOPE-RATIVA EDILIZIA ABATE - a responsabilità limitata", è stato contestato in via giudiziale, per cui è pendente un provvedimento della Corte di Appello di Firenze con il quale verrà stabilito il prezzo definitivo. I relativi costi saranno completamente a carico della società "ARCO - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata - Consorzio Arezzo Costruzioni" o degli aventi causa, in proporzione delle superfici dei lotti

Al sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge n. 47/ 1985, le costituite parti, rappresentate come detto, mi consegnano il Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato in data 3 Novembre 2000 n. 47, dall'Ufficio Tecnico del Comune di Capolona, contenente tutte le prescrizioni urbanistiche

Detto certificato si allega al presente atto sotto la lettera "C" per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per dispensa avutane dalle parti, le quali dichiarano che dalla data di rilascio di detto certificato ad oggi non sono intervenute modifiche negli strumenti urbanistici inte-

Le controversie che dovessero insorgere nell'applicazione e interpretazione della presente convenzione sono di competenza del Tribunale di Arezzo, ad eccezione delle controversie che hanno ad oggetto valutazioni strettamente tecniche, per le quali si ricorrerà all'arbitrato ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, fatte salve diverse inderogabili disposizioni di Legge. I tre tecnici saranno nominati uno dal Comune, uno dall'acquirente, suoi aventi causa e successivi proprietari, il terzo in accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Arez-

La presente convenzione sarà registrata e trascritta a cura e

Tutte le spese inerenti il presente atto sono a carico della Cooperativa acquirente che, rappresentata come detto, chiede l'applicazione dei benefici fiscali di cui alla Legge n. 865/71 ed al D.P.R. n. 601/1973 e norme successive. Il Comune alienante, come rappresentato, richiede l'esenzione dalla imposta INVIM ai sensi delle vigenti disposizioni fiscali.

Il rogito, contenuto in otto fogli di carta, occupa pagine

trentuno, questa compresa, scritto parte a macchina su nastro indelebile da persona di mia fiducia e parte manoscritto da me Notaio, a penna, e viene sottoscritto e firmato a margine dai costituiti e da me.

L'a

pr:

de

To Notaio ho dato chiara lettura del presente atto ai costituiti, che, da me interpellati, mi dichiarano di aver rinvenuto il tutto conforme alla loro volontà.

Firmati: FABIO MARIA SACCA'

. CATENI MARIO

Dottor GIOVAN BATTISTA CIRIANNI Notaio

ANGISTINGO AD ATROXO, ADDIAS, G. GOOM. E. 5386

TEL. 54 Serie 1

TRABORITIO IN AREZZO ILZE LLZE R. 2001 F. 21232

TEL FREE STED CERROLETTE AL D. 14286 DI FORMALITA

TR 4R=220 - 21.12.200 - 21.233

CLI MULTINE CONTRACTOR AND STREET TO DELLE PRESCRIT

estres conforme à sua oblegati

LEPORS 1

del 31/10/2000

Verbale nº 1029

L'anno duemila, il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 17.00 si riunisce, presso la sede Sociale in Arezzo. Via NIV Aprile nº 20, il Consiglio d'Amministrazione della Società ARCO - CONSORZIO AREZZO COSTRUZIONI soc. coop.va a r.i. per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Autorizzazione al Presidente alla firma della Convenzione con il Comune di Capolona (AR);
- 2. Autorizzazione al Presidente alla firma dei preliminari ed atti di vendita intervento in Comune di Capolona (AR):
- 3. Stipula mutuo ipotecario ordinario Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per n. 12 alloggi in Comune di Capannori di Lucca, autorizzazioni al Presidente.
- 4. Stipula mutuo ipotecario ordinario Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per n. 12 alloggi in Comune di Arezzo Peep Pantano, autorizzazioni al Presidente.
- Comunicazioni del Presidente;
- E' presente l'intero Consiglio d'Amministrazione nelle persone dei Signori Mario Cateni Presidente, Franco Tozzi e Rolando Mazzetti Vice Presidenti, Massai Giuseppe e Learco Lazzerini Consiglieri.

E presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Signoti Vasco Aramini Presidente, Roberto Romi e Marco Tripponcini Sindaci effettivi.

Funge da Segretario verbalizzante il Signor Aldo Pallini.

Prima di passare all'esame dei punti all'ordine del giorno i Consiglieri leggono il verbale della seduta precedente il quale viene approvato, trascritto nel presente registro e sottoscritto.

Al primo punto all'ordine del giorno il Presidente riferisce sulla necessità di procedere

(Burkill) 4221 1/ 100

alla stipula della Convenzione con il Comune di Capolona (AR) per l'acquisto della concessione in diritto di proprietà di un terreno edificabile posto in Località La Nussa. lotti n. 7 ed 8. confinante con proprietà Galastri e Fabroni, distinta al N.C.T. di Capolona, regolarmente intestata, foglio 23 particella 466 di mq 760, 541 di mq 3, 562 di mq 20, 565 di mq 231 e 529 di mq. 120, per complessivi mq 1134 quanto al lotto n. 7 e particella 532 di mq 129, 561 di mq 35 e 563 di mq 1320, per complessivi mq 1484 quanto al lotto n. 8 e quindi per un totale di mq 2618.

Su detto terreno devono essere edificati n. 2 fabbricati residenziali e relative attrezzature di pertinenza secondo le caratteristiche e le dimensioni indicate nel Peep e nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e tecniche stabilite dalla legge n. 457/78 per l'edilizia convenzionata ed agevolata oltre a quanto previsto dalla Convenzione.

L'importo stabilito per l'acquisto del terreno è di £. 211.492.736.

Il Consiglio di Amministrazione dopo breve discussione all'unanimità autorizza il Presidente alla stipula della Convenzione ed a compiere tutti gli atti necessari al fine dell'acquisizione dell'area di cui sopra.

orhiss is

Ų V are la seduta viene tolta alle ore 20,00. F'EONFORTE AUCRIGINNE AUEGATO Repertorio N. 132804 ESTRATTO AUTENTICO Certifico lo sottocoritto Datt. Ciavali Della LA Ciavalità 181 - 188 PARTE - 192 PARTS VERBALI DEL GINGIGICIO DI dolla SCLIFTA "AZCO - Sox Coop. A 2.1. - Collsarzio AZEZZZ erogano al contanuto di quanto riportato. Li PRINO (1°) DICEMBRE DUETICA ER SETRACCOCO N. F DR. GIOUAN BAUISTA CIRIANNI NOTATO

CONVENZIONE PER LA CESSIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' SU AREE P.E.E.P.

Il giorno --, in Capolona, nella sede del Comune di Capolona alla Piazza della Vittoria n. 1, innanzi a me Dr. --, Notaio in --, con studio alla Via --, iscritto al Collegio Notarile di Arensenza l'assistenza dei testimoni cui le parti comparenti d'accordo fra loro e col mio consens. SI COSTITUISCONO rinunziano.

"COMUNE DI CAPOLONA", con sede in Capolona piazza della Vittoria n.1, codice fiscale : 00191290519, in persona del Doπor SACCA' FABIO MARIA nato a Roma il di 11 febbras 1952 e domiciliato, per la carica, ove sopra, nella sua qualità di Segretario Comunale del deno

Il sig. --, nato a - il --, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di -Società Cooperativa de conferma e rappresentante del Consorzio Arezzo Costruzioni "ARCO" responsabilità limitata, con sede in Arezzo, Via XXV Aprile n. 20, ove domicilia nella qualita dichiarata, iscritta nel Registro delle Imprese di Arezzo al n. - del Tribunale di Arezzo, Codici Fiscale n. – e Partita Iva n. –, a quest'atto autorizzato in virtù di Delibera del Consiglio d Amministrazione della Società in data --, che in estrano autentico per Notar - di Arezzo in della --, repertorio --, si allega al presente atto sotto la lettera a), previa dispensa dalla lettura da m Notaio avuta dalle parti.

Dell'identità personale delle costituite parti io Notaio sono certo.

PREMESSA

Dichiarano i costituiti Saccà Fabio Maria e --, nelle loro rispettive qualità di cui in epigrafe, quant

che il Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) del Comune di Capolona è stat approvato, ai sensi della Legge 167/1962 e successive modificazioni ed integrazioni, con an della Giunta Regionale Toscana n. 7349 del 24/9/1975 e successivo atto consiliare n. 73 del

che la deliberazione di Giunta Regionale n.548 del 17/5/1999 ha approvato le graduatorie e s interventi da ammettere a contributo relativamente al programma di cui alla delibera CI 16/3/1994 del programma regionale di edilizia residenziale 1992-1995, contributi di c all'art.36 della L.457/78 ed art.6 della L.179/92, riconoscendo all'operatore ARCO di Arezzo realizzazione di n.6 alloggi nel Comune di Capolona (vedi nota regionale del 25/11/1999;

che pertanto il consorzio ARCO ha i requisiti per l'assegnazione di due lotti in area PEEP, per

che l'intervento edilizio da realizzare è stato localizzato nei lotti numeri Sette (7) e Otto (8) d

che la cessione del diritto di proprietà di cui al presente atto è stata deliberata con atto consilia

n 54 del 25/8/1994 di verifica sullo stato di attuazione generale del P.E.E.P.;

che l'assegnazione viene fatta con atto n. 425 della Giunta Municipale del 31 agosto 1993 approvazione della graduatoria dei partecipanti al Bando Comunale, nonché con l'atto consilia

che la presente convenzione modifica ed integra la precedente convenzione stipulata con Cooperativa Abate per la cessione del diritto di proprietà su aree PEEP, rogito notaio Frances Pane di Poppi del 29/3/1996 repertorio n.24.752, nonchè per la realizzazione delle opere urbanizzazione primaria;

che la co Coopers urbaniz che a 17/5/20 proporz l'inten alloggi

le dist della le no T. 457 comp la noi - E.F

Ai sens integraz edificab Nussa. salvo s ma.760 quanto MQ.14

> Al Co in Ard soprad e relat nel ri conve

> > Il pr pres

che la convenzione del 1996 prevedeva la vendita dei terreni di cui ai lotti n.10, n.11 e n.12 alla che la convenzione del 1990 preveneva la venunta dei terreni di cui ai lotti n.10, n.11 e n.12 alla Cooperativa Edilizia ABATE di Arezzo, con la realizzazione delle relative opere di

urbanizzazione chimara,
urbanizzazione chimara,
che a causa di "concordato fallimentare", la cui sentenza è passata in giudicato in data che a causa di concordato familionitare, la cui sentenza e passata in giudicato in data della 2000, la Cooperativa ABATE non può più realizzare gli interventi stabiliti, che in 17/5/2000, la Cooperativa dei la concordato dei la concordato della concordata della concordata dei la concordata della concordata dell proporzione della superficie dei lotti interessati verranno realizzati dal Consorzio ARCO, con proporzione della superficie dei fotti interessati verranno realizzati dai Consorzio AKCO, con l'intervento degli ex soci Abate in funzione della superficie del lotto n.ll, assegnatari degli alloggi già realizzati sul medesimo lotto n. 11.

TANTO PREMESSO

confermato quaie parte integrante e sostanziale del presente atto.

le disposizioni dell'art. 35 della Legge n. 865 del 22 ottobre 1971, come modificato dall'art. 23

le norme tecniche, tipologiche ed i tetti massimi di costo, ovvero la cessione di cui alla L.457/78, al D.M. LL.PP. del 5/8/1994, alla delibera della G.R. n.328/96 e, per quanto

compatibili le norme tecniche di cui alla deliberazione del C.R. n.387/91;

la nota della Giunta Regionale – Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali – area fi -E.R.P., del 25/11/1999.

SI CONVIÈNE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 della Legge n. 865/1971 e sue successive modifiche ed integrazioni, il Comune di Capolona, come in epigrafe rappresentato, quale proprietazio dell'erea edificabile posta in Località La Nussa del Comune di Capolona, compresa nel P.E.E.P. Comparty Nussa, lotti 7 e 8, confinante con proprietà Galastri, Fabroni e residua proprietà della parte/cedente, saivo se altri, distinta al N.C.T. di Capolona, regolarmente intestata, foglio 23 particella 466 di mq.760, 541 di mq.3, 562 di mq.20, 565 di mq.231 e 529 di mq.120, per complessivi (MQ.1134) mq.700, 3-1 ur mq.2, 302 ur mq.20, 303 ur mq.31 e 322 ur mq.1-0, per complessivi quanto al loπo.n.7 e particella 532 di mq.129, 561 di mq.35 e 563 di mq. 1320, per complessivi MQ.1484 quanto al lotto n.8 e quindi per un totale di MQ.2618.

CEDE

Al Consorzio Arezzo Costruzioni "ARCO" Società Cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Arezzo, Via XXV Aprile n. 20, la quale come rappresentata accetta, la piena proprietà del terreno sopradescriπo perché su di esso vengano costruiti e mantenuti numeri due (2) fabbricati residenziali sopradescritto percite su di caso vongatto costruiti e mantenuti numeri due (2) laboricati residenziate e relative attrezzature di pertinenza secondo le caratteristiche e le dimensioni indicate nel P.E.E.P. e nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e tecniche stabilite dalla legge n. 457/1978 per l'edilizia convenzionata/agevolata oltre a quanto previsto nella presente convenzione.

ARTICOLO 2

Il prezzo di cessione dell'area edificabile, determinato con il citato atto consiliare che approva la prezzo di cessione don alla cambabile, delerminato con il chiato and constitue delle appropriesente convenzione e che si allega alla presente, è convenuto dalle parti nei seguenti importi:

a) Costo del terreno (con la maggiorazione di una quota del 15 % per spese generali) relativament ai lotti n.7 e n.8 per MQ. 2618, pari a L. duecentoundicimilioniquattrocentonovantaduemilaseπecentotrentasei).

Per tale somma, che è stata versata dal Consorzio acquirente presso la Tesoreria Comunale di Capalone. Per tale somma, une di Capolona giusta ricevuta in data --, quietanza n. -, il Comune di Capolona con lla super. Comune un Capotolia accessivamente alla stipula della convenzione a suo tempo stipula che rappresentato, ne rilascia quietanza nella forma più ampia. Il costo delle aree si intende soggetti precisa che rappresentato, ne rilascia quietanza nella stipula della convenzione a suo tempo stipula della convenzione della convenz revisione e conguaglio anche successivamente alla stipula della convenzione a suo tempo stipula revisione e conguegno miono successi, una constitución de qualora diversamente determina de compe-con la Cooperativa Abate, nonché della presente convenzione, qualora diversamente determina sua compe per effetto di specifiche disposizioni legislative, in via giudiziale oppure tramite transazione con ex proprietari (riconoscendo comunque che il Comune di Capolona opera ed opererà nell'esclusi interesse generale).

Pertanto il prezzo di cessione in proprietà è il seguente:

spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per l'acquisto di mq 18699 L. 394.511.724 a) Costo dell'area: L. 60.488.276 L 455,000,000 spese generali pari al 15 % Totale

che, rapportate alle superfici dei lotti n.7 e n.8 interessati, corrisponde all'importo complessivo

L.455.000.000 : MQ.8072 (mq. dei lotti 7,8,9,10,11 e 12) = L.56.368/MQ, per cui risulta per il lo n.7 L.56.368 x MQ.1134 = L.63.921.312 e per il lotto n.8 L.56.368 x MQ.1484=L.147.571.424

b) Oneri concessori comunali:

lotti numeri 7 e 8: =L.31.083.700primarie L. 10.027 x mc. 3100 = L. 43.226.400 secondarie L.13.944 x mc.3100

c) oneri di urbanizzazione secondaria da corrispondere da parte de Consorzio, con le modalità termini stabiliti dalla normativa per il rilascio delle concessioni edilizie per il seguente impor lotto n. 7 (mc. 1.100) + lotto 8 (mc. 2.000) = mc. 3.100 x L. 13.944 = L. 43.226.400.

Le opere di urbanizzazione primaria saranno realizzate direttamente dal Consorzio, a scomputo relativi oneri e nel rispetto del progetto generale e di primo straicio funzionale, approvati di Commissione Comunale di Edilizia nella seduta del 20/7/2000, con le prescrizioni impartite di stessa Commissione. I due progetti, anche se non materialmente, si intendono allegati alla prese e sono stati verificati dagli Uffici comunali competenti con una Conferenza Comunale dei Sen che si è espressa con prescrizioni che verranno allegate alla concessione del progetto di pri stralcio, nonchè dagli Enti gestori dei servizi. Gli stessi riportano gli importi di seguito indicati,

- 1) Variante al Progetto Generale:
- a) per lavori L.815.342.312,
- b) per I.V.A. al 10% sui lavori L.81.534.200,
- c) per spese tecniche e imprevisti L. 78.123.488, per un totale complessivo di L. 975.000.000
- 2) Variante al Progetto 1º Stralcio Funzionale
- a) per lavori L.439.189.261,
- b) per I.V.A. al 10% sui lavori L.43.918.900,
- c) per spese tecniche e imprevisti L. 41.891.839, per un totale complessivo di L. 525.000.000

soci ex A Comunale Siccome risultano integrazio II Consc L 490.931 L.51.744. Le parti (parte: sc VARIAN consiliare E' a tota accesso pubblici

> Il Conso presenta entro i t e fogna alloggi Tali lav collaud La pol conclus regolar

Il pros essere Comn 20/7/3 17/5/ \$101¢ I lavo

esser mesi

<u>plinea che l'importo dei lavori, pari a L.525 000 000, si riferisce al primo stralcio dei </u> ini e. come per gli stralci successivi, è a carico di tutti gli assegnatari dei lotti in proporzione se che esso per L.246.405.000 è a carico di ARCO in funzione dei lotti n.7 e S e per 505 000 è a carico degli assegnatari della ex Cooperativa ABATE, ciascuno per la parte di ombetenza, in funzione del lotto n.11. Poichè è opportuno eseguire i lavori secondo uno de funzionale, appare conseguentemente necessario che questi vengano effettuati per intero da aci arco. Il Comune di Capoiona paghera direttamente ad ARCO il corrispettivo dovuto dai av Abate secondo le modalità espressamente stabilite con apposita deliberazione dalla Giunta nunale e si rivarrà successivamente nei confronti dei soci medesimi.

tome i costi delle opere di urbanizzazione primaria direttamente realizzate dalla Cooperativa litano superiori agli importi tabellari, da parte del Comune non sono dovuti rimborsi o

Consorzio presenta in questa sede polizza assicurativa fidejussoria per l'importo di 190,933,579, pari all'importo dei lavori di cui al progetto stralcio funzionale, aumentato di grazioni delle somme eccedenti.

\$1.744.318, quale somma aggiuntiva per non esecuzione lavori entro i tempi determinati. parti convengono che le opere di urbanizzazione inerenti il comparto, di cui l'area in oggetto fa re sono quelle indicate negli strumenti urbanistici vigenti, nonche quelle riportate nella ARIANTE N.18 al P. di F. e contestuale variante al PEEP di Lama e la Nussa, adottata con atto

a totale carico del Consorzio la sistemazione dell'area di pertinenza e delle strade private di onsilizre n.27 del 29/3/2000, in fase di approvazione definitiva. cesso ai propri costruendi edifici, nonché gli allacciamenti degli stessi fabbricati ai servizi ubblici fino alla linea di urbanizzazione.

Consorzio o la sua impresa associata realizzatrice delle opere di urbanizzazione inoltre deve resentare polizza fideiussoria per l'importo di L. 100.000.000 a garanzia della regolare esecuzione. entro i termini più sotto indicati, dei lavori relativi alla predisposizione degli allacci di fogna bianca fogna nera, linea elettrica e telefonica, acquedotto e gas al fine di garantire l'abitabilità degli

Tali lavori dovranno essere tassativamente eseguiti entro e non oltre il 15 dicembre 2000, il relativo

La polizza fidejussoria dell'importo di L. 100 milioni verrà svincolatà al momento della collaudo verrà eseguito con il collaudo generale di tutti i lavori. conclusione dei lavori cui essa si riferisce senza necessità di collaudi, ma solo previa verifica regolare funzionamento degli impianti da parte del tecnico comunale.

ARTICOLO 3

Il progetto edilizio dell'intervento, relativo alle opere di urbanizzazione primaria, per le gnali dev essere rilasciata concessione edilizia, è già stato presentato al Comune il quale, per trentre la Commissione Edilizia, ne ha approvato i progetti generale e primo stralcio nella seduta del 20/7/2000. Detti progetti sono "variante" ai progetti già rilasciati alla Cooperativa Abate del 17/5/1996. Le eventuali successive varianti dovranno essere autorizzate con apposito

L'avori di costruzione dei due edifici sui quali verrà rilasciata la concessione edilizia, dovranno essere iniziati entro sei (6) mesi dalla data della concessione edilizia e comunque non oltre otto (8) mesi dalla data di stipula della presente convenzione.

I lavori di urbanizzazione primaria dovranno essere ultimati e collaudati entro trentasei (36) mesi la lavori di urbanizzazione primaria dovranno essere ultimati e collaudati entro trentasei (36) mesi lavori di urbanizzazione primaria dovranno essere ultimati e collaudati entro trentasei (36) mesi lavori di urbanizzazione primaria dovranno essere ultimati e collaudati entro trentasei (36) mesi lavori di urbanizzazione primaria dovranno essere ultimati e collaudati entro trentasei (36) mesi lavori di urbanizzazione primaria dovranno essere ultimati e collaudati entro trentasei (36) mesi lavori di urbanizzazione primaria dovranno essere ultimati e collaudati entro trentasei (36) mesi lavori di urbanizzazione primaria dovranno essere ultimati e collaudati entro trentasei (36) mesi lavori di urbanizzazione primaria dovranno essere ultimati e collaudati entro trentasei (36) mesi lavori di urbanizzazione primaria dovranno essere ultimati e collaudati entro trentasei (36) mesi lavori di urbanizzazione di abbitati essere di urbanizzazione di abbitati estati e colla di urbanizzazione di abbitati e colla di dal loro inizio e comunque prima del rilascio del primo certificato di abitabilità relativo ai fabbricati

dell'Ufficio Urbanistica, sulla base di accertate cause di forza maggiore.

L'inosservanza dei termini di presentazione del progetto edilizio e dei termini di inizio lavoni comporta la risoluzione del presente atto.

El comune accerta la data di inizio e di ultimazione dei lavori sulla base di comunicazione

In caso di inosservanza dei termini di ultimazione dei lavori si applicheranno le sanzioni di cui al Regiona successivo articolo 8.

(Caratteristiche costruttive e tipologiche degli alloggi e controlli sulle costruzioni da parte de 1) Sug-

Le costruzioni previste nell'area oggetto della presente convenzione dovranno essere realizzate nel 2) rispetto del progetto approvato con la concessione edilizia e le sue successive varianti regolarmente

Tutti gli alloggi dovranno inoltre essere realizzati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- gli alloggi dovranno essere realizzati in conformità alla normativa urbanistica, edilizia sanitaria vigente nel Comune di Capolona;
- dovranno comunque garantire un livello qualitativo non inferiore a quello minimo fissat dalla Regione Toscana per l'edilizia agevolata.

Su richiesta obbligatoria del Consorzio sarà effettuata da tecnici del Comune o da tecnici di fiduci dell'Amministrazione Comunale la verifica di corrispondenza delle costruzioni alle precedent Dove I prescrizioni, alle seguenti fasi:

- alla posa in opera delle fondazioni,
- allo stacco delle strutture in elevato.
- non appena realizzato il primo orizzontamento,
- al solaio di copertura,

Eventuali provvedimenti dell'Amministrazione Comunale dovranno essere assunti entro trenta (30) giorni dalla richiesta di verifica: trascorso tale termine la verifica si intenderà effettuata senz 6)

Qualora dalle verifiche venissero rilevati vizi o irregolarità di esecuzione delle opere o difformit 7) rilievi. delle stesse dalle prescrizioni della presente convenzione, l'Amministrazione Comunale, previ contestazione al Consorzio dei fatti riscontrati e prefissione di un congruo termine per provveden 8) alla eliminazione delle irregolarità, si riserva di adottare nei confronti del Consorzio stesso

Agli effetti del presente atto le verifiche comunali, anche se eseguite nel modo predetto, no provvedimenti previsti nella convenzione. liberano il Consorzio, l'Impresa esecutrice e il direttore dei lavori dalle garanzie a favore des acquirenti previste dagli artt. 1490 e segg. e 1669 del Codice Civile e da ogni altra responsabili 10) In civile e penale.

ARTICOLO 5

(Criteri e modalità per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi) Il Consorzio dovrà assegnare gli alloggi a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle normaniali della soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle normaniali della soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle normaniali della soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle normaniali della soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle normaniali della soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle normaniali della soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle normaniali della soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle normaniali della soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle normaniali della soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle normaniali della soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle normaniali della soggetti della sogget regionali (vigenti al momento dell'assegnazione) per l'accesso all'edilizia agevolata/convenzionat

costo di

de⊆li ir

dirit

Dire man SOŒ! age'

3) Il p uffi Prezzo

4) Il v

terr 5) Dal

un 1% 0,5

Se ver

> Il noi Il

> > del res

O cd

Consorzio è fatto obbligo di vendere gli alloggi edificandi prioritariamente a soggetti segnalati Amministrazione Comunale L'eventuale sostituzione dei soci dovrà avvenire soltanto per dimentate cause di necessità e dovrà essere comunicata all'Amministrazione Comunale entro il

prezzo massimo complessivo di vendita delle unità immobiliari convenzionate è comprensivo del sto di acquisizione delle aree, del corrispettivo per le urbanizzazioni primarie e secondarie e prio di acquisizzione della condo le modalità fissate dalla normativa regionale per l'attuazione gii interventi di edilizia convenzionata/agevolata, di cui alle deliberazioni del Consiglio gionale n.328 del 18/3/1996 e n.459 del 26/4/1999.

ARTICOLO 6

(Condizioni di godimento degii alloggi e di vendita successiva alla prima) Sugli alloggi convenzionati con il presente atto potranno essere costituiti, in ogni momento, diritti reali di godimento da parte dei proprietari a favore di terzi.

Gli alloggi, decorsi cinque (5) anni dalla data di ultimazione dei fabbricati (dichiarata dal Direttore dei lavori e comunicata in forma scritta all'Amministrazione Comunale o, in mancanza, dalla data del certificato di abitabilità), potranno essere venduti, ma esclusivamente a soggetti che abbiano i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, agevolata/convenzionata nel rispetto della normativa vigente al momento

Il prezzo di vendita di ciascun alloggio sarà rivalutato in relazione alle variazioni dell'indice ufficiale ISTAT dei costi di costruzione, applicando la seguente formula:

Prezzo finale = Prezzo iniziale $x (1 + \underline{Ia - Ii})$

Dove: Ia = indice ufficiale ISTAT dei costi di costruzione riferito alla data di vendita dell'alloggio; li = lo stesso indice alla data di ultimazione dei lavori di costruzione dello stesso alloggio.

1) Il valore iniziale dell'alloggio si intende comprensivo del costo di costruzione, del prezzo del terreno e delle urbanizzazioni, nonché degli oneri per eventuali migliorie e ristrutturazioni

- 5) Dal decimo anno successivo a quello di ultimazione dei lavori, si applicherà al prezzo di vendità un coefficiente di degrado, così determinato;
 - 1% annuo (per i successivi 15 anni)
- 0,50% per gli anni ulteriori

6) Se si è proceduto a lavori di integrale ristrutturazione dell'immobile, per il calcolo del vendita si assume a riferimento l'anno di ultimazione dei lavori medesimi.

7) Il venditore avrà l'obbligo di comunicare al Comune il prezzo di vendita come sopre realcola nonché il nominativo dell'acquirente ed i requisiti soggettivi del medesimo.

8) Il Comune accerta la congruità del prezzo e le sussistenza dei requisiti soggettivi, che ai sensi dell'art. 35 della Legge 865/1971, 11° comma, dovranno essere quelli per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (agevolata/convenzionata).

9) Verificata la corrispondenza di prezzo e requisiti alle norme della presente convenzione, il Comune dichiarerà che nulla osta alla vendita.

10) In forza del trasferimento degli alloggi, gli acquirenti e successivamente i loro aventi causa, subentreranno nella posizione giuridica del Consorzio relativamente ai diritti, oneri ed obblighi nascenti dalla presente convenzione. A tal proposito il Consorzio, come rappresentato, si obbliga ad inserire negli atti di assegnazione che stipulerà con i singoli soci assegnatari dei costruendi alloggi, apposite clausole in base alle quali i soci assegnatari si obblighino a corrispondere al Comune di Capolona le eventuali maggiori somme determinate a titolo di indennità di esproprio dall'Autorità Giurisdizionale competente, a seguito di opposizione instaurata ai sensi della legge 22 ottobre 1971 n. 865, articolo 19, avverso la determinazione dell'indennità definitiva operata dalla Commissione Provinciale Espropri, comunicata con

11) Negli atti di trasferimento degli alloggi dovranno essere inserite clausole, da riportare nella nota nsindacabi di trascrizione, in cui l'acquirente dichiarerà di conoscere ed accettare la presente convenzione e si impegnerà a non usare e disporte dell'alloggio in contrasto con le disposizioni qui stabilite

12) Le clausole in questione dovranno essere specificamente approvate per iscritto ai sensi dell'art

13) In ogni momento successivo alla data di ultimazione dei lavori, il proprietario dell'alloggio costruito ai sensi della presente convenzione ha facoltà di liberarsi dagli obblighi previsti nel presente articolo, per quanto concerne il divieto di vendere prima di cinque (5) anni, le modalità Nel caso (di calcolo dei prezzi di vendita e il nulla osta comunale, versando al Comune un importo pari al requisiti. contributo per il costo di costruzione di cui all'art. 6 Legge 10/1977 e successive modifiche edl'annullan integrazioni, calcolato sulla base dei valori vigenti alla data del versamento.

14) Il pagamento del contributo non libera il proprietario dall'obbligo di vendere l'immobile solo persone in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla Legge e specificati nella present

convenzione.

ARTICOLO 7

(Criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione) Gli alloggi potranno essere dati in locazione in ogni momento a persone in possesso dei prescritt Nel caso requisiti soggettivi; il canone annuo di locazione di ciascun alloggio, salvo nuove disposizioni di potrà esse legge in materia è determinato nella misura massima del 3,85% (tre virgola ottantacinque per cente L'area di del prezzo di cessione dell'alloggio a cui si riferisce, stabilito ai sensi della presente convenzione della cor se inferiore, a quello corrisposto dal proprietario all'atto di acquisto. Il canone annuo di locazioni esistenti determinato secondo quanto previsto al seguente articolo può essere rivalutato ogni bienni Il posses applicando l'aliquota del precedente comma al prezzo massimo di cessione rivalutato ai sen

Qualora il proprietario voglia locare l'abitazione a persone che non abbiano i predetti requisiti, locarla a titolo temporaneo o ammobiliata, dovrà versare al Comune un importo pari al contribut

per il costo di costruzione, calcolato nel modo previsto al precedente art. 6 comma 13°.

E' comunque fatto divieto di locazione o utilizzo degli alloggi per finalità diverse da quel abitativa.

(Casi di decadenza della cessione in proprietà e sanzioni a carico del soggetto inadempiente) La risoluzione di diritto del presente atto è stabilita nei seguenti casi:

a) inosservanza dei termini di presentazione del progetto edilizio e dei termini di inizio lavori fat

salve le eventuali proroghe regolarmente concesse dal Comune; b) inosservanza dei termini di ultimazione dei lavori per oltre numero sei (6) mesi dal termi

stabilito nel presente atto fatte salve le proroghe regolarmente concesse dal Comune; grave violazione degli elementi progettuali e delle caratteristiche costruttive e tipologiche degli

In caso di risoluzione del presente atto di cessione, il Comune subentrera nei rapporti obbligate derivanti da mutui ipotecari concessi dagli istituti di credito per il finanziamento della costruzion con l'obbligo di soddisfare, sino all'estinzione, le ragioni del credito per ciascun Istituto erogante Le parti convengono che i lavori si intendono ultimati allorché sono completate le sistemazio esterne ed interne degli edifici, comprese le rifiniture e gli impianti, nonché della facciata e resede di pertinenza del fabbricato.

E' previsto inosse: sanzio: esecuz In tal c venditi

Coloro ch ottenere ottobre l Enti Publ oggetto trascrizi cedente Arezzo, 12 lugli 4103/29 definire trascritt TADDOTT detta tr Civile. Notar (Il Com Il Com dei RR La Co cones

urbani

delle

giudiz stabil

degli

previsto a carico del Consorzio inadempiente il pagamento di una penale, da graduarsi a giudizio previole a carlos comune dal 2% al 5% del costo del programma costruttivo, nei seguenti casi: nosservanza non grave degli elementi progettuali e delle caratteristiche costruttive e tipologiche

nosservanza degli obblighi stabiliti nella presente convenzione e non assistiti da espressa

esecuzione dei lavori a non perfetta regola d'arte e in violazione della quaittà minima stabilità. In tal caso la penalità opera a favore dell'acquirente dell'alloggio come riduzione del prezzo di

el caso di vendita o di locazione degli alloggi a soggetti risultanti non in possesso dei prescritti equisiti, il Comune, oltre all'applicazione della penalità convenzionale, ha facoltà di agire per annuilamento giudiziario dei contratti.

ARTICOLO 9

Coloro che hanno ottenuto la proprietà dell'area e dell'alloggio su di essa costruito non possono onenere altro alloggio in proprietà dalle Amministrazioni o dagli Enti indicati nella Legge 22 ontore 1971 n. 865 o comunque costruiti con il contributo e con il concorso dello Stato o di altri

Nel caso di procedimento esecutivo sull'immobile costruito su area ceduta in proprietà, l'immobile

potrà essere aggiudicato in proprietà a soggetto avente i requisiti di legge. L'area di cui al presente atto viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui versa al momento della consegna, con tutti i diritti e servitù attive e passive, anche non apparenti, se ed in quanto

Il possesso di quanto trasférito è dato da oggi con ogni conseguenza giuridica attiva e passiva come

Il Comune di Capolona come rappresentato dichiara e garantisce la piena proprietà delle aree in oggetto e la sua legittima provenienza garantendo nel contempo la sua libertà da privilegi, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli ed oneri fiscali sul diritto concesso, il tutto così come al Comune cedente pervenuto in forza di atti di acquisto del 16/12/1999 e 2/6/2000 rogiti notaio Cirianni di Arezzo, nonchè del Decreto definitivo di Esproprio emesso ai sensi della Legge n. 865/1971, in data 12 luglio 1995 e trascritto ad Arezzo il 26 luglio 1995 ai nn. 10167/7355 ed il 26 marzo 1996 ai nn. 4103/2997. A tal proposito le parti come rappresentate si danno reciprocamente atto che resta da definire fra i contraenti dell'atto di permuta per Notar Cirianni di Arezzo in data 28 gennaio 1992, trascritto ad Arezzo il 3 febbraio 1992 ai nn. 2977/2662, soggetto a condizione sospensiva, il rapporto privatistico fra di essi esistente circa il dovuto annotamento da effettuarsi a margine della detta trascrizione n. 2662 del 3 febbraio 1992, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2655 del Codice Civile, che dia atto del mancato verificarsi della condizione sospensiva apposta al citato atto per

Notar Cirianni del 28 gennaio 1992 e di cui sopra Il Comune di Capolona resta esonerato dall'obbligo di presentare la documentazione di rito.

Il Comune di Capolona come rappresentato rinuncia all'ipoteca legale con esonero del Conservatore

La Cooperativa cessionaria come rappresentata rinuncia alla documentazione di rito e dichiara di conoscere i vincoli reali che derivano per l'area dalle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti. Inoltre dichiara anche di essere a conoscenza del fatto che il prezzo di cessione delle aree espropriate ai sigg ri FABRONI, ABATE, GALASTRI, è stato contestato in via giudiziale, per cui è pendente un provvedimento della Corte di Appello di Firenze con il quale verrà stabilito il prezzo definitivo. I relativi costi saranno completamente a carico del Consorzio ARCO o degli aventi causa, in proporzione delle superfici dei lotti asségnati,

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge n. 47/1985, le costituite parti mi consegnano il certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato in data – dall'Ufficio Tecnico del Comune di Capolona, contenente tutte le prescrizioni urbanistiche sulle aree in oggetto.

Detto certificato si allega al presente atto sotto la lettera b) previa dispensa dalla lettura da me Notaio avuta dalle parti, le quali dichiarano che dalla data di rilascio di detto certificato ad oggi non

sono intervenute modifiche negli strumenti urbanistici interessanti le aree in oggetto. sono intervendio modificazione della presente. Le controversie che dovessero insorgere nell'applicazione e interpretazione della presente. convenzione sono di competenza del Tribunale di Arezzo, ad eccezione delle controversie che hanno ad oggetto valutazioni strettamente tecniche, per le quali si ricorrerà all'arbitrato ai sensit dell'art. 806 e seguenti del Codice Civile, fatte salve diverse inderogabili disposizioni di Legge. I tre tecnici saranno nominati uno dal Comune, uno dall'acquirente, suoi aventi causa e successivi proprietari, il terzo in accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale del

La presente convenzione sarà registrata e trascritta a cura e spese dell'acquirente. Tutte le spese inerenti il presente atto sono a carico della Cooperativa acquirente che chiede l'applicazione dei benefici fiscali di cui alla Legge n. 865/71 ed al D.P.R. n. 601/1973 e norm successive. Il Comune alienante come rappresentato, richiede l'esenzione dalla imposta INVIM al

Di quest'atto in parte scritto da me ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione a norma di Legge in ____ fogli di cui si sono occupate ____ facciate per intero oltre li parte della presente, io Notaio ho dato lettura alle parti costituite che lo approvano.

FIRMATO:

Serviz

OGGE e n.8). CAPO Coop CONV

> AI S SUC DEL!

II RE LA R

Capo

IL R REC

COMUNE DI CAPOLONA

(Provincia di Arezzo)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

evizio interessato: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

GGETTO: AREA PEEP IN LOCALITA' LA NUSSA COMPARTO NORD (lotti n.7 n.8). CESSIONE AREE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DA COMUNE DI APOLONA A CONSORZIO AREZZO COSTRUZIONI "ARGO" Società coperativa a r.l. E CONSEGUENTE APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

AL SENSI DELL'ART. 53 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE I SOTTOSCRITTI ESPRIMONO I SEGUENTI PARERI:

L RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA, PER QUANTO CONCERNE A REGOLARITA' TECNICA, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

Sapolona, 26 SETTEMBRE 2000

Il Responsabile (Guido de Vita)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA, PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

Capolona, Il 28-05-2000

Il Responsabile (Francesco Pierini)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 28-09-200

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco F.to Gian Paolo Dicembrini Il Segretario comunal F.to Fabio Maria Sacc

N. 47-

	Certificato di pubblica	
Il sottoscritto Segre è stata pubblicata all'Albo giorni consecutivi; è stata dichiarata immediatar è stata inoltre trasmessa al C	Pretorio di questo Como	della presente deliberazione une in data odierna e vi restera pe a con il n. di protocollo.
Data 03 077, 2000		Il Segretario comunale F.to Fabio Maria Saccà
	<u>Esecutività</u>	
E' divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla data decorsi 30 giorni dalla data accusato ricevuta in data	di pubblicazione; di ricevimento da parte c	dell'Organo di controllo il quale ne hi il n. di protocollo. Il Segretario comunale F. to Fabio Maria Saccà
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
anforme all'original	e.	
E' copia conforme all'original	e.	DI CA.O.
E' copia conforme all'originale	e.	DI CA.O.C.
		unale Saccà

ALLEGATO LETT. ... AL. NUM 139805 DEL REPERT. AL NUM. 34785 DI RACCOLTA COMUNE DI CAPOLONA

Provincia di Arezzo.

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

- IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

sto l'art. 6 dommi 2° e 3° della Legge 15-05-1997 m.127;

sta la delibera consiliare n. 59 del 28/9/2000 che autorittà la vendita dei sta la delibera consillare n. de del 25/5/2000 che autorizza la vendita del esteni posti in località la Nussa in area p.E.E.P. con Consorzio Arezzo esteni posti in località la Nussa in area p.E.E.P. con Consorzio Arezzo esteni posti in località la Stipula dell'atto notarile è necessario il estruzioni "ARCO" sri e che per la stipula dell'atto notarile è necessario il rastio del esituatione di destinazione urbanistica di cui all'art. 18 della este 28-02-1985 n.47, relativo ai terreni posti in questo Comune e estresentati catastalmente come indicato nella richiesta e per come fisultano estresentati catastalmente come indicato nella richiesta e per come fisultano estresentati catastalmente come indicato nella richiesta e per come fisultano estresentati catastalmente come indicato nella richiesta e per come fisultano estresentati catastalmente come indicato nella richiesta e per come fisultano estresentati catastalmente come indicato nella richiesta e per come fisultano estresentati catastalmente come indicato nella richiesta e per come fisultano estresentati catastalmente come indicato nella richiesta e per come fisultano estresentati catastalmente come indicato nella richiesta e per come fisultano estresentati catastalmente come indicato nella richiesta e per come fisultano estresentati catastalmente come indicato nella richiesta e per come fisultano estresentati catastalmente come indicato nella richiesta e per come fisultano estresentati catastalmente come indicato estresentati catastalmente come indicato estresentati catastalmente estresentati catastalmente come indicato estresentati catastalmente come estresentati catastalme File planimetria catastale allegata all'atto medesimo;

visto che trattandosi di vendita di terreni con il Comune medesimo, non è Misto die Classamento C.C.P. n.123521 della Tesoreria di Capolona, attestànte pagamento dei diritti di segreteria;

Wisti gli strumenti urbanistici vigenti in questo Comune;

CERTIFICA

che gli immobili sono classificati nel vigente Programma di Fabbricazione come appresso indicato:

ZONA PARTICELLE AREA P.E.E.P. (logto m.7)

AREA P.E.E.P. (lotto n.8) 23 466/541/562/565/529 23 532/561/563

e pertanto sottoposte alle leggi e regolamenti relativi.

Capolona li' 3/11/2000

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. GUIDO DE VITA)

E'ENTORNE AU'ORIGINALE ALLEGATO

ALLEGATO LETT. AL NUM 13285 DEL REPERT. AL NUM. 34785 TI RACCOLTA

COMUNE DI CAPOLONA

Provincia di Arezzo

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 59	Oggetto: AREA PEEP IN LOC. LA NUSSA. COMPARTO NORD (LOTTI N. 7 E N. 8). CESSIONE AREE IN DIRITTO DI (LOTTI N. 7 E N. 8). CESSIONE AREE IN CONSORZIO
Data 28/09/2000	(LOTTI N. 7 E N. 8). CESSIONE AREZ IN A CONSORZIO PROPRIETA' DA COMUNE DI CAPOLONA A CONSORZIO AREZZO COSTRUZIONI "ARCO" SOC. COOP. A R.L. E CONSEGUENTE APPROVAZIONE SCHEMA DI
	CONVENZIONE.

Il giorno 28/09/2000, alle ore 21.00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

			Consiglieri	Presenti	Assenti	
Consiglieri Dicembrini Gian Paolo – Sindaco Rondoni Piero Lapini Antonella Rossi Fabio Borgogni Daniela Bertini Valter Brogi Marco Ricci Mirella	Si Si Si Si Si Si Si	Assenti S1	Consiglieri Nocentini Cinzia Cincinelli Sonia Daveri Rossella Buonavita Daniele Angiolini Guido Cerofolini Filippo Romani Cristiano Cortonesi Sergio	Si Si Si Si Si	si Si	And the second s
Donati Enrico	J	<u> </u>				

		Presenti n. 14
Assegnati n.		ASSEIIU II.
In carica n.	17	. ====================================

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Sig. DICEMBRINI GIAN PAOLO, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (art. 17, comma 68, lett. a), della legge 15/05/1997, n. 127) il Segretario comunale Dr. FABIO MARIA SACCÀ.

La seduta è pubblica.

E presente il Responsabile del servizio finanziario del Comune.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente all'ordine del giorno.



1) d

1.3

Prima della discussione del punto 10 dell'o.d.g. si assenta il consigliere Cincinelli Sonia. Sono presenti n. 13 consiglieri.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione n. 425 G.C. del 31/08/1995. esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la graduatoria per l'assegnazione di aree facenti parte del P.E.E.P. La Nussa, come segue:

- Coop. ABATE: lotti 10, 11 e 12;

Coop. ARCO: lotti 7, 8 e 9;

RICHIAMATO, inoltre, le seguenti deliberazioni, esecutive ai sensi di

n. 9 C.C. dell'08/02/1996 con cui sono stati definitivamente assegnati alla legge: Coop. ABATE i lotti 10, 11 e 12, approvando nel contempo la convenzione per le opere di urbanizzazione;

n. 90 G.C. del 03/06/2000 con cui si è provveduto all'assegnazione definitiva

a favore della Coop. ARCO dei lotti n. 7 e 8;

RILEVATO a questo punto che:

si rende opportuno provvedere alla cessione dei lotti 7 e 8 alla Coop. ARCO;

tali lotti sono già stati acquisiti al patrimonio comunale e pertanto possono essere trasferiti fin da ora alla Coop. suddetta;

come previsto dalle norme P.E.EP. vigenti in questo Comune, i lotti sono destinati all'assegnazione in diritto di proprietà, ai sensi dell'art. 35, legge 22 ottobre 1971, n. 865, modificato dall'art. 23 legge 17 febbraio 1992, n. 179;

RICHIAMATO le leggi 167/1962, 865/1971, 457/1978 e le vigent l'attuazione degli regionali per agevolata/convenzionata;

- il progetto generale e di 1º stralcio delle opere di urbanizzazione che saramo realizzate dall'acquirente, sul quale è stato espresso il parere favorevole della Commissione Edilizia comunale nella seduta del 20/07/2000;
- · 'lo schema dell'atto di convenzione, nel quale, tra l'altro:
- viene previsto che la Cooperativa ARCO dovrà realizzare, oltre alle opere urbanizzazione primaria relative ai lotti 7 e 8 di sua spettanza, anche quelle non ancora realizzate dalla cooperativa ABATE relative al lotto 11;
- viene assunta la previsione progettuale come base per la determinazione dell'importo delle garanzie finanziarie;

ACQUISITO i pareri favorevoli rimessi: dal responsabile del servizio interessato; dal responsabile di ragioneria;

CON il seguente esito della votazione: Presenti n. 13 - Astenuto n. 1 (Buonavita) Votanti n. 12 - Voti favorevoli n. 12;

DELIBERA

- 1) di cedere in diritto di proprietà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 della legge 865/1971, comma 11° e seguenti, alla Soc. Cooperativa ARCO a r.l., avente sede in Arezzo, Via XXV Aprile, n. 20, i lotti 7 e 8 del comparto P.E.E.P. La Nussa:
- detta area consente l'edificazione di n.12 alloggi facenti parte del programma regionale di edilizia residenziale 1992/95, con i contributi di cui all'art. 36 della legge 457/1978 e art. 6 della legge 179/1992;
- 1.3 la stessa area è individuata al N.C.T., al Foglio 23, come segue:
- lotto n. 7 particelle: 466 di mq. 760; 541 di mq. 3; 562 di mq. 20; 565 di mq. 231; 529 di mq. 120; per un totale di mq. 1134;
- lotto n. 8 particelle: 532 di mq. 129; 561 di mq. 35; 563 di mq. 1320; per un totale di mq. 1484; e quindi per complessivi mq. 2618;
- il prezzo di cessione del diritto di proprietà, da corrispondere in sede di stipula della convenzione, è di L. 211.492.736, determinato come segue:
 - lotto n. 7: mq. 1134 x L. 56.368 a mq. = L. 63.921.312.-
 - lotto n. 8: mq. 1484 x L. 56.368 a mq. =

L. 211.492.736.-<u>Totale</u>

Il costo delle aree si intende soggetto a revisione e conguaglio anche successivamente alla stipula della convenzione, qualora diversamente determinato per effetto di specifiche disposizioni legislative o in via giudiziale.

2) di prendere atto che gli oneri di urbanizzazione tabellari, per i lotti 7/e 8) sono

i seguenti: - primaria: mc. 3100 x L. 10.027 a mc. =

- secondaria: mc. 3.100 x L. 13.944 a mc. =

L. 31.083.700.-

L. 43.226.400.

- 3) di approvare lo schema di convenzione per la cessione in proprietà dei loti sopra descritti, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, la quale sarà sottoscritta, per conto del Comune, dal responsabile dell'Ufficio Urbanistica ed Edilizia privata;
- 3.1 di dare atto che, come stabilito all'art. 2, comma 5°, della convenzione, la Coop. ARCO si è impegnata a realizzare direttamente, a sua cure e spese, le opere di urbanizzazione primaria inerenti l'area assegnata (lotti 7 e 8); mentre quelle relative al lotto n. 11 (ex Coop. ABATE) verranno eseguite dalla medesima Coop. ARCO, a spese degli attuali proprietari delle abitazioni già costruite sul lotto 11.

Detta realizzazione è così disciplinata:

DEPROGETTO GENERALE:

PROGETTO GENERALE:	L. 815.342.312
a) per lavori	L. 81.534.200
b) per IVA 10% sui lavori	L. 75.000.000
c) per spese tecniche	L. 3.123.488
d) imprevisti e arrotondamenti	

975.000.000.-Totale

PROGETTO 1° STRALCIO FUNZIONALE:

PROGETTO 1º STRALCIO I OTIVETO	L. 4	439.189.261
a) per lavori	Ĺ.	43.918.900
b) per IVA 10% sui lavori	L.	35.000.000
c) per spese tecniche	L.	6.891.839
d) imprevisti e arrotondamenti		

L. 525.000.000.-<u>Totale</u>

- Siccome i costi delle opere di urbanizzazione primaria direttamente realizzate dalla cooperativa risultano superiori agli importi tabellari, da parte del Comune non sono dovuti rimborsi o integrazioni delle somme eccedenti.
- □ Alla cooperativa è fatto obbligo di presentare, in sede di stipula della convenzione, fidejussione bancaria o polizza assicurativa per un importo pari alla cifra dovuta di L. 490.933.579 per i lavori di urbanizzazione primaria di cui al progetto funzionale di 1° stralcio, dando atto che il progetto stesso è stato redatto a cura e spese della Cooperativa assegnataria.

Inoltre, il Consiglio Comunale, con la seguente votazione:

- Presenti n. 13 Astenuto n. 1 (Buonavita)
- Votanti n. 12 Voti favorevoli n. 12;

Cort Espr direz

supe:

RonEsp: della

DELIBERA


di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in relazione all'urgenza.

<u>Dichiarazioni di voto</u>

Cortonesi.

Esprime il proprio voto favorevole. Invita l'Amministrazione ad andare nella direzione delle cessione dei terreni in diritto di proprietà anziché in diritto di superficie.

<u>Romani.</u>
Esprime il parere favorevole di A.N. "unicamente per dare un aiuto alle famiglie della ex Cooperativa Abate"



COMUNE DI CAPOLONA PROVINCIA DI AREZZO

UFFICIO TECNICO - RIPARTIZIONE URBANISTICA -

RELAZIONE TECNICA

OCGETTO: AREA PEEP IN LOCALITA' LA NUSSA COMPARTO NORD (lotti n.7 e n.8). CESSIONE AREE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DA COMUNE DI CAPOLONA A CONSORZIO AREZZO GOSTRUZIONI "ARCO" Società Cooperativa a r.l. E CONSEGUENTE APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

Il comparto PEEP denominato LA NUSSA (lato nord) è stato interessato ca un intervento edilizio, realizzato sul lotto n.11 a nome della COOPERATIVA EDILIZIA ABATE di Arezzo a seguito di convenzione notarile del 26/3/1996 rogito notaio Pane di Poppi. La stessa doveva realizzare anche altri interventi sui lotti contrassegnati con i numeri roppi. La siessa do localitation de la cui sentenza è passata in giudicato in 10 e 12. Ma, a seguito di "concordato fallimentare" la cui sentenza è passata in giudicato in cata 17/5/2000, la Cooperativa non può più realizzare gli interventi stabiliti. Pertanto gli stessi, dopo l'acquisizione dei terreni da parte del Comune con atto rogito notaio Cirianni di Arezzo del 2/6/2000, verranno realizzati previa assegnazione ad un altro richiedente.

Considerato però che i lotti n. 10 e n. 12 sono interessati da un vincolo inedificandi imposto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali di Firenze, l'Amministrazione Comunale ha deciso di sostituire i lotti edificabili con le aree-verdi già individuate nel piano PEEP, invertendo le citate aree al fine di mantenere la potenzialità edificatoria del comparto. Per fare ciò occorre predisporte una variante interna al PEEP e, a tai proposito, e stata formulata la delibera consiliare n° 27 del 29/3/2000 che approva il progetto di Variante n. 18 al Programma di Fabbricazione e contestuale variante interna al P.E.E.P. del

Il Consorzio Arezzo Costruzioni "ARCO" Società Cooperativa a r. l. con sede in comparto Lama e la Nussa, lato nord. Arezzo via XXV Aprile n. 20, in qualità preassegnataria delle aree riferite ai lotti n.7, n.8 e n.9 di cui al provvedimento di G.M. n. 425 del 31/8/1995, ha chiesto l'assegnazione definitiva dei terreni necessari per la costruzione di n. 16 alloggi di varie tipologie nei lotti n.7, n.8 e n.9, come da progetto presentato ed approvato nella seduta della Commissione Comunale di Edilizia del 26/2/1999, con la prescrizione che "il faboricato e le relative opere interne al lotto n.9 non sono realizzabili per il vincolo imposto dal Ministero per i

Successivamente, in data 02/06/2000, il citato Consorzio ARCO, per la non Beni e le Attività Culturali di Firenze". disponibilità ad edificare del lotto n.9 a seguito del vincolo imposto, ha chiesto l'assegnazione dei lotti n. 7 e n.8, rinviando momentaneamente l'assegnazione del lotto n.9 da effettuarsi con successivo provvedimento autorizzatorio. Detta richiesta/e stata accolta provvisoriamente con atto di G.M. n.90 del 30/6/2000, in quanto poi deve esser

definitivamente formalizzata ed approvata con atto consiliare di modifica alla convenzione a suo tempo stipulata con la Cooperativa ABATE, in quanto ARCO realizzerà le opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti 7 e 8 di sua spettanza, oltre a quelle non ancora urbanizzazione primaria relative ai lotti 7 e 8 di sua spettanza, oltre a quelle non ancora urbanizzazione per il lotto 12, come dichiarato dallo stesso Consorzio.

A seguito della presa d'atto fatta con il citato atto di G.M. n.90/2000, in data 19/7/2000 il Consorzio ha presentato nuovo progetto a modifica del precedente per la 19/7/2000 il Consorzio ha presentato nuovo progetto a modifica del precedente per la realizzazione di dodici alloggi, che è stato approvato nella seduta della Commissione comunale di Edilizia del 20/7/2000 con la prescrizione che: le faide del tetto devono essere Comunale di Edilizia del 20/7/2000 con la prescrizione che: le faide del tetto devono essere architravate in piano, riportate alla pendenza massima del 30% e le finestre devono essere architravate in piano, riportate alla pendenza massima del 30% e le finestre devono essere architravate in piano, riportate alla pendenza in nuova tavole all'Ufficio. Presentare nuova relazione geologica. Oltre con presentazione dei fabbricati, in data 18/7/2000 è stato presentato anche un progetto di variante al progetto dei fabbricati, in data 18/7/2000 è stato presentato anche un progetto di variante al progetto generale e di primo stralcio relativo ai lavori di esecuzione delle opere di al progetto generale e di primo stralcio relativo ai lavori di esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria di cui alla concessione edilizia del 17/5/1996 rilasciata alla Urbanizzazione primaria di cui alla concessione edilizia del 20/7/2000 con la sola prescrizione di presentare i nulla osta relativi agli enti erogatori dei 20/7/2000 con la sola prescrizione di presentare i nulla osta relativi agli enti erogatori dei 20/7/2000 con la sola prescrizione di presentare i nulla osta relativi agli enti erogatori dei servizi e parere della conferenza comunale dei servizi.

Nel frattempo, a seguito anche di alcune riunioni fatte con l'Amministrazione Nel frattempo, a seguito anche di alcune riunioni fatte con l'Amministrazione Comunale nel mese di aprile c.a., lo stesso Consorzio si è dichiarato disponibile a che gli Comunale nel mese di aprile c.a., lo stesso Consorzio si è dichiarato disponibile a che gli vengano successivamente assegnati anche i "nuovi" lotti n. 10 e n. 12 dello stesso comparto vengano successivamente assegnati anche i "nuovi" lotti n. 10 e n. 12 dello stesso comparto vengano successivamente assegnati anche i "nuovi" lotti n. 10 e n. 12 dello stesso comparto vengano la Nussa, dopo che la nord, così da completare tutto il secondo comparto PEEP denominato la Nussa, dopo che la nord, così da completare tutto il secondo comparto PEEP denominato la Nussa, dopo che la nord, così da completare tutto il secondo comparto PEEP denominato la Nussa, dopo che la nord, così da completare tutto il secondo comparto PEEP denominato la Nussa, dopo che la nord, così da completare di secondo il la stessa alla comparto per la stessa completamento del secondo venisario per la stessa accompletamento del secondo venisario per la stessa completamento del secondo venisario per la stessa della completa della completa della contra della

I terreni di che trattasi, relativi alle aree comprese a completamento del secondo stralcio di intervento del comparto la Nussa (lotti edificabili, strade, marciapiedi e verde pubblico), sono tutti di proprietà del Comune del Capolona e sono compresi tutti in area pubblico), nel vigente Programma di Fabbricazione. Gli stessi, in varie epoche, furono P.E.P. nel vigente Programma di Fabbricazione. Gli stessi, in varie epoche, furono quindi sottoposti a procedimento espropriativo ai sensi della legge n°865 del 22/10/1971 e quindi sottoposti a procedimento espropriativo ai sensi della legge n°865 del 22/10/1971 e successive modifiche ed integrazioni e saranno concessi in diritto di proprietà come successive modifiche ed integrazioni e saranno concessi in diritto di proprietà come stabilito con atto consiliare n°54 del 25/8/1994 di verifica sullo stato di attuazione generale del PEEP.

del PEEP.

Considerato che il Consorzio ARCO ha dimostrato la urgente necessità a costruire alloggi in questo Comune in quanto la Regione Toscana gli ha assegnato finanziamenti alloggi in questo Comune in quanto la Regione Toscana gli ha assegnato finanziamenti finalizzati per tale scopo, come da nota del 25/11/1999 trasmessa dalla Giunta Regionale finalizzati per tale scopo, come da nota del 25/11/1999 trasmessa dalla Giunta Regionale finalizzati per tale scopo, come da nota del 25/11/1999 trasmessa dalla Giunta Regionale ci alloggi in questo delle politiche territoriali e ambientali, e visto che al mese di aprile c.a. Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali, e visto che al mese di aprile c.a. Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali, e visto che al mese di aprile c.a. Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali, e visto che al mese di aprile c.a. Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali, e visto che al mese di aprile c.a. Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali, e visto che al mese di aprile c.a. Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali, e visto che al mese di aprile c.a. Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali, e visto che al mese di aprile c.a. Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali, e visto che al mese di aprile c.a. Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali, e visto che al mese di aprile c.a. Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali, e visto che al mese di aprile c.a. Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali, e visto che al mese di aprile c.a. Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali, e visto che al mese di aprile c.a. Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali, e visto che al mese di aprile c.a. Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali, e visto che al mese di aprile c.a. Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali, e visto che al mese di aprile c.a. Dipartimento delle politiche territoriali e ambiental

Di seguito si riportano i dati catastali dei terreni relativi alla vendita delle aree interessate all'intervento richiesto:

- il Comune di Capolona cede in diritto di proprietà al Consorzio Arezzo Costruzioni "ARCO" soc. Coop. a r.l. di Arezzo i terreni relativi ai lotti edificabili n°7 e n°8 rappresentati catastalmente al foglio 23 e formati ciascuno dalle seguenti particelle catastali che, per una migliore identificazione, vengono così rappresentati:

LO' 529 LO

e driuc | mc

ARCC riporta

A)- T:

SPESE - espre decr pres

- acqu - spes

- spes

- spes - te C

SPES - e

previ - s c

2

LOTTO N° 7 – particelle 466 di mç. 760, 541 di mç. 3, 562 di mç. 20, 565 di mç. 231 è 529 di mq. 120 per un totale di mq. 1134;

LOTTO $N^{\circ}S$ – particelle 532 di mq.129, 561 di mq. 35, 563 di mq. 1320 per un totale di mq.1484;

Per poter quantificare gli importi a metro quadrato di terreno da cedere al Consorzio e quindi per complessivi mq. 2618. ARCO e relativi ai due lotti di che oggi trattasi (n.7 e n.8), ho eseguito il conteggio che riporta tutte le spese fin qui sostenute e che risulta dal seguente prospetto:

A)- TERRENI LOTTI EDIFICABILI

SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE

- espropriazione terreni (atto consiliare n.74/1994) e relativo decreto sindacale del 30/1/1995 con deposito delle somme presso il Ministero del Tesoro di Arezzo il 14/4/1995

- acquisto terreni (rogito notaio Cirianni del 16/12/1999)

- spese notarili per rogito

- acquisto terreni (rogito notaio Cirianni del 2/6/2000) - spese notarili per rogito

tecnici esterni per disbrigo pratiche (geom. M. Strillozzi, dot.ssa

G. Cecchi, geom. M. Brunelli Pelli e acconto avv. Pasquini)

8.606.648

£ 38.568.030

£ 125,596,725

5.794:200

3.161.600

25.077.488

SPESE ANCORA DA SOSTENERE DAL COMUNE

espropriazione terreni (atto consiliare n.74/1994) per saldo somme

previste alla Cooperativa Abate sentenza Corte di Appello di Firenze n.586/96 R.G. del 6/6/2000. depositata 16 19/7/2000 e comunicata il 30/8/2000 dall'avv. Stefano

Pasquini, comprendente:

a) indennità di espropriazione a Fabroni Gabriella L.84.900.000 à detrarre somma già versata L.13.791 156, rivalutata dell'interesse legale per

il periodo 12/7/1995 - 30/9/2000, pari a

b) indennità di espropriazione a Giuseppe e Mario Galastri L.10.170.000 a detrarre somma già versata L.1.652.015, rivalutata dell'interesse legale per il L. 11.294.721 Periodo 12/7/1995 - 30/9/2000, pari a

c) rifondere spese di giudizio Fabroni L.15.444.600 oltre Cassa 2% e IVA 20%, pari a complessive L. 18.904.190

d) rifondere spese di giudizio Galastri L.8.300.200 oltre Cassa 2% e IVA 20%, pari a complessive L. 10.159.445

sommano

L. 134.647.633 £ 134.64[†].633 SOMMANO £ 394,5 1.724

SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

per il disbrigo delle varie pratiche pari al 15% dell'importo arrotondato, compreso il saldo dell'avv. Pasquini e spese di pubblicazioni, ecc.

TOTALE GENERALE

455.000.000

60.488.276



Persanto risulterà un valore potenziale medio a metro quadrato di terreno complessivo del comparto P.E.E.P. pari a:

£455,000,000 : NQ.18699 = £ 24.333/MQ.

Per cui, facendo riferimento ai soli lotti edificabili, di cui al citato provvedimento consiliate n.27/2000, risulta un valore come appresso indicato:

n.7 per mq. 1134, n.8 per mq.1484, n.9 mq.1180, n.10 mq. 710, n.11 mq. 2960 e n.12 per ma.604, pari a complessivi MQ. 8.072. Quindi si avrà un valore a mq. di terreno edificabile pari a:

£455,000,000 : MQ, 8,072 = £ 56,368/MQ

Si fa presente che le superfici dei lotti 9, 10 e 12 sono presunte in quanto devono essere predisposti gli opportuni frazionamenti.

L'importo di cessione dei terreni per ciascun lotto edificabile è pertanto il seguente:

-lotto n.7 mq. $1134 \times £56.368/mq$. = £ 63.921.312

- -loπo n.8 mq. 1484 x £56.368/mq. = £147.571.424
- -loπo n.9 mq. 1180 x £56.368/mq. = £ 66.514.240
- -lotto n.10 mq.710 $\times £56.368/mq$. = £ 40.021.280
- lotto n-11 mq.2960x £56.368/mq. = £ 166.849.280 (già incassate £115.395.765)
- $lotto n.12 mq.604 \times £56.368/mq. = £ 34.046.272$

per un importo complessivo pari a £455.002.496, aumentato di £2.496 per arrotondamento applicato sul prezzo unitario a MQ.

B)- ONERI DI URBANIZZAZIONE

Gli oneri di urbanizzazione dovuti dal Consorzio per la edificazione sui due lotti nº 7 (mc.1100) e 8 (mc. 2000), sono riferiti a quelli di cui alla delibera consiliare n.75 del 5/10/1994 in quanto la richiesta dell'ARCO è antecedente all'entrata in vigore della L.R. 14/10/1999 N.52 e quindi risultano calcolati come segue: = £31.083.700

1- primaria-mc. 3100 x £10.027/mc.

= £ 43.226.400

2- secondaria mc. 3100 x £13.944/mc. senza conguaglio in quanto in quanto gli oneri concessori si riferiscono a quelli in vigore antecedentemente alla entrata in vigore della L.R. 14/10/1999 N.52.

Per quanto attiene le opere di urbanizzazione primaria, a scomputo del pagamento dei relativi oneri, il Comune si può riservare la facoltà di consentire la realizzazione diretta e completa delle opere di urbanizzazione a cura del Consorzio richiedente, sulla base di un progetto già approvato da parte dei competenti Organi.

Si chiede l'approvazione dell'allegato schema di convenzione che modifica ed integra C)- CONCLUSIONI la convenzione a suo tempo stipulata con la Cooperativa Edilizia ABATE.

Capolona li 26 SETTEMBRE 2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

om Quido de Vita)

